



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5906/2013 R.G. promossa da:

G P , con il patrocinio dell'avv. DRAGONE DONATELLA e SANCES MATTEO; con elezione di domicilio in Via Morosini, 39 20135 MILANO presso e nello studio dell'avv. DRAGONE DONATELLA

Ricorrente

contro:

INPS, SCCI spa, con il patrocinio dell'avv. , con elezione di domicilio in presso e nello studio dell'avv.

Convenuti

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

In fatto:

Con ricorso depositato il giorno 9.04.2013 G P , conveniva avanti il Tribunale di Milano -sezione lavoro- INPS chiedendo la revoca dell'avviso di addebito n 368 2013 0002326 81 000 notificato il 12.03.2013 dell'importo di € 17.011,55 a titolo di pretesi contributi dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2006.

L'opponente eccepiva la intervenuta prescrizione dei contributi richiesti e in subordine chiedeva accertarsi la fondatezza della pretesa dell'INPS.

Costituitosi ritualmente in giudizio l'Inps ha eccepito la infondatezza della prescrizione e la fondatezza nel merito della pretesa contributiva

All'udienza del 29.10.2013 la causa è stata sospesa ai sensi dell'art 295 cpc in considerazione pendenza del giudizio avanti la Commissione Tributaria.

Riassunto il giudizio, INPS con memoria in data 28.04.2015 ha dato atto di aver provveduto allo sgravio totale dell'avviso di addebito opposto e ha chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate. La difesa di parte ricorrente si è associata alle conclusioni di merito dell'INPS chiedendo la liquidazione delle spese di lite.

Il giudice, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, decideva la causa dando contestuale lettura della sentenza

In diritto

INPS, a seguito del passaggio in giudicato della decisione della Commissione Tributaria, ha provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito. Avendo INPS accolto integralmente la domanda del ricorrente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Inps deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite in considerazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo in data successiva al deposito del ricorso alla commissione tributaria avverso all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che costituisce il presupposto della pretesa dell'INPS.

La Corte di Cassazione con sent. n. 8379/2014 ha infatti sancito il seguente principio di diritto *"in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario"*

Le spese si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando così decide:

1. Dichiarare cessata la materia del contendere
2. Condanna INPS a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2500 oltre oneri di legge

Milano, 05/05/2015

il Giudice

Dr.ssa Silvia Ravazzoni